2a) Regolamento per lo svolgimento degli esami di stato di perito industriale dei candidati di cui all'art 55, comma 2 lettera d del DPR 328 – determinazioni

Premesso che, nell'ambito dell'attuazione della Legge n. 163/2021, le prove pratiche valutative (PPV) sono svolte mediante commissioni paritetiche; considerato che, nella fase di prima applicazione, le Università non hanno ancora adottato regolamenti interni per la disciplina dei compensi;

ritenuto necessario garantire la continuità e la regolarità delle procedure, anche mediante anticipazione delle somme da parte del CNPI;

preso atto della disponibilità delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio;

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELIBERA N.291/27 del 18 marzo 2026

1)di stabilire, in via transitoria, il riconoscimento di un'indennità giornaliera pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun componente delle commissioni PPV non appartenente al Consiglio Nazionale;

2)di prevedere che tale indennità sia riconosciuta laddove non venga corrisposta dall'Università competente;

3)di disporre che il CNPI provveda all'anticipazione delle suddette somme, al fine di garantire la continuità e la regolarità delle procedure;

4)di stabilire che le somme anticipate dal CNPI siano successivamente richieste a rimborso alle Università, nei casi di competenza;

5)di autorizzare gli uffici competenti ad attingere alle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Consiglio Nazionale;

6)di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;

7)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.